

Allegato "A" all'Atto Costitutivo

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"Vivere a Colli Aniene"

Articolo 1: Costituzione

E' costituita, a norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del D.L.vo 460/97, l'Associazione Culturale di Volontariato denominata "Vivere a Colli Aniene", di promozione sociale e di tutela del territorio, senza fini di lucro, di seguito definita Associazione.

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha sede a Roma, Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. Per raggiungere i suoi fini e rispondere adeguatamente alle caratteristiche delle diverse iniziative, l'Associazione potrà esercitare la propria attività anche in luoghi diversi da quello abituale.

Articolo 3: Scopi e finalità

L'Associazione "Vivere a Colli Aniene" è apolitica e aconfessionale, disconosce le discriminazioni razziali o sociali, non ha fini di lucro e ha durata illimitata. L'associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

L'Associazione, nel rispetto delle direttive Nazionali e Comunitarie, senza limitazioni territoriali e temporali, ha come finalità principale la difesa degli interessi di tutti i cittadini del quartiere ove essa ha sede e la tutela dei diritti civili ed ambientali del Quartiere.

Obiettivi principali dell'attività dell'associazione saranno:

1. la tutela dell'assetto urbanistico, ambientale e artistico del quartiere, nonché la prevenzione di azioni dannose riguardanti le risorse ambientali;
2. la tutela dell'igiene e della sanità pubblica;
3. la promozione di attività sportive, ricreative e culturali;
4. la promozione della sicurezza pubblica e sociale;
5. la promozione di tutte le attività che abbiano finalità sociali, solidali e assistenziali per i residenti del Quartiere.

Per il raggiungimento delle sue finalità, l'Associazione si propone di:

- accrescere la coscienza civile e l'interesse dei cittadini al fine di favorire la crescita culturale e sociale del proprio quartiere;
- promuovere la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- favorire la partecipazione diretta dei cittadini, nelle forme ritenute più opportune, alla vita istituzionale del Comune e degli enti pubblici.
- avanzare proposte ad enti ed istituzioni competenti per una democratica e corretta gestione della cosa pubblica e la promozione dei diritti della persona;
- prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbanistico, segnalare agli organi competenti usi impropri del territorio e programmarne il corretto utilizzo;
- promuovere, anche d'intesa con le pubbliche istituzioni e con enti pubblici e privati, tutte le iniziative utili e necessarie per la salvaguardia della salute pubblica, per il

miglioramento della sicurezza, dei trasporti pubblici, della viabilità e, in genere, di tutti i servizi e di tutto quanto sia di pubblico interesse;

- promuovere d'intesa con le realtà associative presenti sul territorio, convegni, mostre, rassegne, conferenze, incontri, spettacoli e manifestazioni sportive, ambientali, sociali, culturali per gli scopi espressi al primo punto;
- promuovere il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;
- divulgare le informazioni con Assemblee Pubbliche e con la redazione e diffusione di articoli su mezzi cartacei, informatici e via etere;
- promuovere la costituzione di gruppi di ricerca per lo svolgimento delle proprie attività.
- partecipare come Associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici o privati, con Società, altre Associazioni o persone singole, fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote associative;
- b) i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- c) i redditi derivanti dal suo patrimonio;
- d) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 5: Divieto distribuzione utili e gratuità delle cariche

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si impone altresì la gratuità delle cariche.

Articolo 6: Soci dell'Associazione

L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago,

interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini dell'Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Soci Sostenitori sono Istituti, Enti, Società, persone fisiche che sostengono moralmente, economicamente e materialmente le attività dell'Associazione.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, ritenute tali che l'Associazione sia onorata di annoverare fra i propri soci, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

La domanda di adesione dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori va presentata su apposito modulo al Consiglio Direttivo e comporta la conoscenza e l'accettazione dello Statuto e dei Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.

La qualità di Associato può decadere per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, per morte o per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo. La partecipazione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 7: Diritti e Doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti a rispettare il presente Statuto, i Regolamenti, gli impegni e le altre disposizioni prese degli organi dell'Associazione, e a provvedere al pagamento della quota associativa. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed i Soci Onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee Generali, con diritto di voto. Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed i Soci Onorari hanno diritto di fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività dell'Associazione secondo le modalità definite per regolamento dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8: Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci.

Il dettaglio relativo ai contributi associativi prevede la definizione della quota base cui sono soggetti i Soci Fondatori e i Soci Ordinari e una quota pari a 5 o 10 volte la quota base cui sono soggetti i Soci Sostenitori. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcun contributo. La quota Sociale è intrasmissibile e non rivalutabile, deve essere versata dal Socio entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno; il mancato pagamento di essa è causa di decadenza da Socio.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti

all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. Tali versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Articolo 9: Sanzioni

Il Socio che violi le norme dello Statuto, di ogni altro regolamento o disposizione emanata dagli organi dell'Associazione e disattenda i propri obblighi, sarà soggetto a sanzioni applicate dal Consiglio Direttivo. Tali sanzioni potranno in particolare comprendere la sospensione a tempo determinato dall'esercizio dei diritti o delle cariche Sociali e l'estromissione dall'Associazione. Le sanzioni deliberate nei confronti del Socio per ragioni diverse dal mancato pagamento delle quote o di altri oneri pattuiti, saranno notificate per mezzo di lettera raccomandata contenente le motivazioni e saranno applicate solo dopo che il Socio avrà avuto la possibilità di presentare al Consiglio Direttivo ragioni a supporto della prosecuzione della sua affiliazione all'Associazione, e l'eventuale opportunità di correggere i comportamenti censurati.

Articolo 10: Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti all'Associazione
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 11: Assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Essa è composta dalla totalità dei Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote Sociali e dai Soci Onorari, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente). Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina di 2 degli 8 membri del Consiglio Direttivo (gli altri sei sono i soci fondatori);
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;
- d) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio; per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso sul sito www.collianiene.org e tramite invio di e-mail alla lista di distribuzione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua mancanza, è presieduta dal VicePresidente oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un Libro Verbali dell'Assemblea.

Articolo 12: Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da otto consiglieri: i sei soci fondatori più due consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci. I soci fondatori sono in carica permanente nel Consiglio Direttivo.

Gli altri consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per un anno e sono rieleggibili. Qualora nella votazione del Consiglio Direttivo dovessero risultare degli ex aequo viene eletto consigliere colui che ha maggiore anzianità associativa.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato, chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- b) la predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
- c) la nomina del Presidente e del VicePresidente, da scegliersi tra i Consiglieri;
- d) la nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;
- e) l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
- f) la convocazione delle assemblee;
- g) la determinazione dell'ammontare delle quote sociali per ogni categoria di socio;
- h) la predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal VicePresidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 13: Il Presidente

L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui nessun candidato ottenga il quorum dopo i primi tre scrutini l'elezione del Presidente avviene a maggioranza dei membri del Consiglio presenti. Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione.

Il Presidente, in collaborazione con il segretario, gestisce l'attività economica e finanziaria dell'Associazione e cura annualmente la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 14: Il Vice Presidente

L'elezione del Vice Presidente avviene a maggioranza dei membri dei membri del Consiglio Direttivo presenti.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del VicePresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 15: Il Segretario

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Articolo 16: Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 17: Compensi e rimborsi spese

Per le cariche Sociali non è dovuto alcun compenso. E' fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, anche determinate in modo forfetario, dal Presidente, dal Vice Presidente, dai Consiglieri e dal Segretario, per la partecipazione alle riunioni, per le attività di rappresentanza o per altri particolari incarichi. Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri o

ai Soci ai quali sono attribuiti dal Consiglio Direttivo particolari incarichi (quali ad esempio la direzione di corsi o convegni, la direzione e redazione di periodici e di pubblicazioni, la direzione di commissioni, la partecipazione a comitati scientifici, ecc.) sono riconosciuti gli eventuali compensi, nei limiti di legge, con la stessa delibera con la quale gli incarichi vengono attribuiti.

Articolo 18: Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 19: Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 20: Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

1. se il numero dei Soci è inferiore a 3;
2. su delibera dell'Assemblea Straordinaria (con le modalità previste all'articolo 11).

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 21: Clausola Compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 22: Mezzi di informazione

L'associazione utilizza come organi ufficiali di stampa sezioni di periodici locali e non, secondo le disponibilità offerte dagli editori.

L'associazione utilizza come organo ufficiale di informazioni su rete il sito web www.collianiene.org. Eventuali proventi del sito andranno a beneficio dell'Associazione. L'accesso al sito è gratuito ed aperto a tutti senza necessità di registrarsi. Il sito non ha fini di lucro e può contenere pubblicità per finanziarsi. La direzione editoriale del sito è a cura del Presidente dell'Associazione.

L'associazione ha facoltà di utilizzare anche mezzi informativi e divulgativi via etere come radio e televisione, sia locali che Nazionali.

Articolo 23: Tutela della proprietà intellettuale.

I diritti di proprietà e gli interessi di qualsivoglia forma di proprietà intellettuale detenuta da ogni Associato singolarmente, ovvero separatamente rispetto all'Associazione e alle attività dell'Associato all'interno dell'Associazione, sono e rimarranno proprietà esclusiva di ciascun Associato. I Soci possono cedere all'Associazione su licenza i suddetti diritti di proprietà qualora siano considerati adeguati nell'ambito di specifiche iniziative (pubblicazioni, brevetti, ecc.). L'approvazione di tale accordo è di competenza del Consiglio Direttivo che definirà termini e condizioni. L'Associazione può a sua volta produrre, nell'ambito delle sue attività, prodotti o servizi su cui potrà vantare proprietà intellettuale. In tal caso l'Associazione può effettuare tutti i passi necessari per tutelare tale proprietà, quali la registrazione di brevetti o marchi, o altro intervento utile e necessario in accordo con la legislazione vigente. L'Associazione può cedere su licenza tali proprietà intellettuali.

Articolo 24: Informazioni sullo statuto

Il presente statuto è stato approvato all'unanimità dai soci fondatori. Eventuali sue future modifiche dovranno essere approvate dai due terzi del Consiglio Direttivo. Ad ogni modifica lo Statuto viene rimesso nella sua edizione emendata e nell'ultima pagina viene annotata data e contenuto delle modifiche.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Articolo 25: Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Roma, 15 Gennaio 2012